



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Enel Produzione S.p.A.
CTE “Andrea Palladio” di Fusina
enelproduzione@pec.enel.it

E, p.c., Alla Commissione AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO DI RIESAME NON SOSTANZIALE DELL’AIA RILASCIATA ALLA
ENEL CENTRALE TERMOELETTRICA “ANDREA PALLADIO” DI FUSINA -
PROCEDIMENTO ID 94/12260.

Si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA con nota del
31/05/2022 prot. n. CIPPC/825.

L’atto fa riferimento al procedimento di riesame non sostanziale del decreto di Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto n. 250 del 03/12/2020.

Trattandosi pertanto di riesame non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall’art.
29-*nonies*, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di
autorizzazione.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell’aggiornamento, laddove necessario, del
Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell’articolo 29-*quater*, comma 6, del D.lgs. n.
152/2006.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione
Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm. ii)

All. c.s.

ID Utente: 374
ID Documento: VA_02-Set_06-374_2022-0022
Data stesura: 09/06/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-5050 / 5012 - e-mail: VA-2@mite.gov.it

PEC: VA@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 09/06/2022 alle ore 14:27



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC

IL PRESIDENTE

Al Ministero della Transizione Ecologica - DG VA

VA@pec.mite.gov.it

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla Enel Fusina - ID 94/12260.

Si trasmette ai sensi del D.M 335/2017 del Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare relativo al funzionamento Commissione, l'allegata proposta di Parere Istruttorio Conclusivo.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM 82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di Ispra della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data della presente.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

ALL.PIC



**Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

**ENEL PRODUZIONE S.p.A.
Centrale termoelettrica “Andrea Palladio” di Fusina - Venezia**

*Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo di carbone
(ID 94/12260)*

Gestore	Enel Produzione S.p.A.
Località	Fusina - Venezia
Gruppo Istruttore	Antonio Fardelli (Referente)
	David Roettgen
	Antonio Mantovani
	Anna Lando - Regione Veneto
	Massimo Gattolin - Città Metropolitana di Venezia
	Cristina Zuin - Comune di Venezia
Data emissione	24/05/2022



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1 Atti presupposti	6
2.2 Atti normativi	6
2.3 Atti ed attività istruttorie	10
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	11
4. PREMESSA.....	12
5. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	14
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	15
7. TARIFFA ISTRUTTORIA	15
8. CONCLUSIONI	15



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

1. DEFINIZIONI

Autorità competente	Il Ministero della transizione ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione AIA-IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
Gestore	ENEL Produzione S.p.A., installazione sita a Venezia, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Documento di riferimento sulle BAT (BRef)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
"Andrea Palladio" di Fusina - Venezia

Migliori tecniche disponibili (MTD)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Direzione per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Art. 5, comma 1, lettera i-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria AIA-IPPC;
vista	la legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria AIA-IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
vista	la lettera del Presidente della Commissione istruttoria AIA - IPPC, prot. CIPPC/743 del 26/04/2021, che assegna l'istruttoria per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale della società Enel Produzione S.p.A. – sita nel Comune di Venezia ai seguenti Commissari: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo Istruttore- Prof. Antonio Mantovani – Componente- Avv. David A. Roettgen – Componente
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Anna Lando – Regione Veneto– Dott. Massimo Gattolin – Città Metropolitana di Venezia– Dott.ssa Cristina Zuin – Comune di Venezia

2.2 Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O) e s.m.i.;
visto	il DM 274/2015 del 16/12/2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettere 1) e l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

	<p>principi generali:</p> <p>a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</p> <p>b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</p> <p>c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;</p> <p>d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;</p> <p>e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</p> <p>f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a norma del quale “<i>I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “<i>fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale</p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

	<p><i>“L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale “Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5”;</i></p>



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
"Andrea Palladio" di Fusina - Venezia

visto	<p>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale <i>"Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p><i>e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza."</i></p>
-------	---



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

2.3 Atti ed attività istruttorie

Visto	il decreto di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DM 250 del 3/12/2020 per la centrale termoelettrica Andrea Palladio di Fusina - Venezia;
vista	la nota prot. ENEL/PRO/870 del 18/01/2022, acquisita al prot. MATTM/6032 del 19/01/2022, con la quale il Gestore ha trasmesso il Piano di cessazione definitiva dell’utilizzo del carbone unitamente al programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti;
vista	la nota del Ministero della transizione ecologica prot. 10233 del 28/01/2022, di avvio del procedimento di riesame a seguito dell’istanza presentata dal Gestore;
visti	gli esiti del sopralluogo e della riunione del Gruppo Istruttore (GI) presso la Centrale del 3/03/2022, giusto verbale prot. CIPPC/421 del 10/03/2022;
visti	gli elementi integrativi trasmessi dal Gestore, a valle della riunione del 3/03/2022, ENEL-PRO-31/03/2022-5007, acquisiti dalla Commissione con prot. CIPPC/546 del 01/04/2022;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata al Gruppo Istruttore per approvazione l’11/05/2022 e successivo inoltro del PIC aggiornato alla luce delle osservazioni pervenute con mail del 19/05/2022, acquisita al prot. CIPPC/787 del 23/05/2022, con allegate le mail contenenti la condivisione del PIC.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale	Enel Produzione S.p.A. centrale termoelettrica di Fusina - Venezia
Sede legale	Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA (RM)
Sede operativa	Via dei Cantieri 5 - 30176 Venezia-Malcontenta VE Tel. 041/8218301
Codice attività IPPC	Cod. 1.1: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.
Classificazione NACE	Codice 35.11: produzione di energia elettrica;
Classificazione NOSE-P	Cod.101.01: Processi di combustione maggiori di 300 MW;
Gestore impianto	Ignazio Mancuso Tel. +39 041/8218301 Email: ignazio.mancuso@enel.com
Referente IPPC	Domenico Albino De Martino Tel. 320/9186764 Email: domenicoalbino.demartino@enel.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	No
Sistema di gestione ambientale	Certificazione ISO 14001:2015 - scadenza 27/07/2022 Registrazione EMAS - scadenza 20/04/2024



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

4. PREMESSA

La centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. “Andrea Palladio” di Fusina - Venezia è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.M. 250 del 3/12/2020 (G.U. n. 13 del 18/01/2021).

La centrale è costituita da quattro sezioni termoelettriche denominate FS1-FS2-FS3-FS4. Con riferimento al combustibile, l'impianto termoelettrico di Fusina è autorizzato all'impiego di combustibile solido per la produzione di energia elettrica; solo carbone per i gruppi 1, 2, 3 e 4 e CSS (Combustibile Solido Secondario) in mix con il carbone per i soli gruppi 3 e 4.

Il Gestore con nota prot. ENEL/PRO/870 del 18/01/2022, ha trasmesso il Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone unitamente al programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti, in ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto D.M. 250 del 03/12/2020 e dalla prescrizione n. 91 del parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di seguito riportata:

[91] “Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente, per la successiva valutazione, anche ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.D. 430/2018 il Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica, da attuare entro il 31 dicembre 2025, dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti. Il Programma dovrà essere coerente con le tempistiche di cui alle fasi da T0 a T8, comunicate all'Autorità Competente con nota Enel/PRO/1929 del 31/01/2019, e definire univocamente la data di inizio e fine del processo di messa fuori esercizio”.

Con riferimento all'assetto attuale degli impianti, il Gestore, nell'istanza presentata, precisa che relativamente ai gruppi FS1 e FS2, per i quali fin dal 2019 era stata manifestata la volontà della società Enel Produzione di anticiparne la dismissione, il MISE, con nota del 29 dicembre 2020, sulla base delle valutazioni di adeguatezza effettuate da Terna, ha autorizzato la messa fuori servizio dal 17 agosto 2021, prevedendo la possibilità di entrata in esercizio dei 2 gruppi fino al 31 dicembre 2021 unicamente per far fronte a eventuali situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale. Al riguardo, con procedimento di riesame parziale dell'AIA (ID 94/11465), è stata autorizzata la possibilità di entrata in esercizio dei gruppi FS1 e FS2 nel periodo compreso tra il 18/08/2021 e il 31/12/2021, esclusivamente per comprovate situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale.

Per i gruppi FS1 e FS2 è stato pertanto presentato in data 28/05/2021 con nota ENEL-PRO-28/05/21-8222 il piano per le attività di fermata definitiva e di messa in sicurezza, oggetto del procedimento di riesame ID 94/11589 che ha disposto che “a partire dall'1 gennaio 2022, data della fermata definitiva delle unità FS1 e FS2, dovrà essere data attuazione a quanto comunicato nella relazione presentata ENEL/PRO/8222, con le modalità e le tempistiche ivi indicate, garantendo la conclusione degli interventi necessari per la fermata definitiva e la messa in sicurezza degli impianti e delle strutture connesse entro il 30 novembre 2022, come riportato nel cronoprogramma trasmesso”.

Per tali gruppi pertanto il tempo T8, data di inizio per la realizzazione degli interventi di dismissione, è fissato all'1/01/2022, per essi quindi è stato già avviato da parte del Gestore quanto previsto dal parere istruttorio conclusivo oggetto del procedimento ID 94/11589.



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

Con riferimento alle tempistiche riportate nel piano presentato, il Gestore specifica che “è stata presentata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi della Legge 9 Aprile 2002 n.55 (ENEL-PRO-15/05/2019-0007780) e istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas per la Centrale Termoelettrica “Andrea Palladio” di Fusina (VE) (ENEL-PRO-20/02/2020-0002832), il Gestore ha proposto il progetto che prevede la sostituzione delle esistenti unità alimentate a carbone e carbone/CSS della Centrale “Andrea Palladio” con nuova unità alimentata a gas naturale. Tali procedimenti si sono conclusi con la ricezione da parte dall'ex-MISE del Decreto di Autorizzazione Unica N°55/20/2021, emesso in data 10/12/2021, e del Decreto di Valutazione Impatto Ambientale dall'ex MATTM, di concerto con il Ministero della Cultura, il Decreto n° 424 del 18-10-2021”. Pertanto “la tempistica T0 di messa fuori servizio delle unità di produzione FS3 e FS4 dovrà essere coerente con i tempi comunicati a TERN A necessari per fare le connessioni con i sistemi elettrici/impiantistici esistenti. Ne consegue che il T0, salvo diverse ulteriori valutazioni da parte dei Ministeri ed Enti coinvolti, si colloca a dicembre 2023”.

Con la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota ENEL-PRO-31/03/2022-5007 è stato fornito il cronoprogramma aggiornato che conferma la data definitiva di fuori servizio delle unità a carbone al 31/12/2023, prevedendo lo spegnimento dei gruppi a carbone circa 2 mesi prima della prima accensione delle nuove unità a gas.

	2022												2023												2024											
	ger	feb	ma	apr	ma	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	ger	feb	ma	apr	ma	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	ger	feb	ma	apr	ma	giu	lug	ago				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PROGRAMMA REALIZZAZIONE FS7 CCGT																																				
Arrivo Decreto VIA n°424 del 18/10/2021																																				
Arrivo Decreto Unico n°55/20/2021 del 10/12/2021																																				
Ottemperanza prescrizioni Decreto VIA																																				
Apertura cantiere, dislocazioni/salvaguardie, demolizioni																																				
Opere Civili Principali (incluso pali)																																				
Resa in cantiere equipment principali (GTG,STG,HRSG, etc.)																																				
Montaggi meccanici ed elettro/strumentali																																				
Dismissione unità 3-4																																				
prima accensione/first firing CCGT																																				
Messa in esercizio/primo parallelo CCGT																																				
Avviamento/ Prove /COD CCGT																																				
Messa a regime																																				



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

5. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 2, comma 3 del decreto di AIA, e alla prescrizione n. 91 del PIC, il Gestore riporta di aver redatto il piano di dismissione *“con indicazione delle attività finalizzate alla fermata e messa in sicurezza degli impianti e delle strutture connesse alle due sezioni della Centrale Termoelettrica Fusina affinché sia evitato ogni rischio per l'ambiente e la salute”*.

A tale riguardo, come riportato in premessa, essendo ad oggi noti gli istanti T0 di messa fuori servizio delle singole unità di produzione, il piano di dismissione è strutturato riportando le attività necessarie per la dismissione e messa in sicurezza di ciascuna unità produttiva e quelle relative ai sistemi comuni non necessari al nuovo impianto FS7 alimentato a gas. Il Piano di dismissione avrà pertanto una durata variabile in funzione degli scenari e delle tempistiche di dismissione delle singole unità di produzione.

Di seguito si riporta la pianificazione delle attività che saranno implementate a partire dall'istante T0, per la dismissione e messa in sicurezza delle unità produttive FS3 e FS4. Tali tempistiche non riguardano i gruppi FS1 e FS2 per i quali le attività di dismissione sono state avviate a partire dall'1/01/2022.

Le tempistiche riportate sono state elaborate dal GI partendo dallo stato T0 in coerenza con quanto comunicato dal Gestore nella documentazione prodotta nel corso del procedimento con note prot. ENEL/PRO/870 del 18/01/2022 e ENEL/PRO/5007 del 31/03/2022, accorpendo e razionalizzando alcuni stati proposti dal Gestore e ridefinendo alcune date di attuazione.

Piano ex art. 2, c.2, del DM 430 del 22/11/2018		
Stato	Data di Attuazione	Descrizione
T0	31/12/2023	Data di messa fuori servizio delle unità a carbone FS3 e FS4
T1	31/12/2022	Invio richiesta di messa fuori servizio per le unità FS3 e FS4 e trasmissione del Piano di Dismissione di dettaglio e del relativo cronoprogramma delle attività al MiTE – Direzione generale infrastrutture e sicurezza e all'Autorità competente
T2	30/06/2024	Predisposizione / aggiornamento della relazione di riferimento
T3	Tempistiche discendenti dal procedimento di valutazione del Piano di dismissione di dettaglio presentato alla stato T1 approvato dall'Autorità competente	Realizzazione delle attività e degli interventi riportati nel PIC di valutazione del Piano di Dismissione di dettaglio



Commissione Istruttoria AIA - IPPC
Enel Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica
“Andrea Palladio” di Fusina - Venezia

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere eventualmente adeguato da parte di ISPRA coerentemente con il presente parere.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria, ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017, che si ritiene congrua.

8. CONCLUSIONI

Con riferimento alla nota prot. ENEL/PRO/870 del 18/01/2022, con la quale il Gestore ha trasmesso il Piano di cessazione definitiva dell'utilizzo del carbone unitamente al programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti, in ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto D.M. 250 del 3/12/2020 e dalla prescrizione n. 91 del parere istruttorio conclusivo allegato al suddetto decreto e alla successiva documentazione integrativa trasmessa con nota prot. ENEL/PRO/5007 del 31/03/2022,

IL GRUPPO ISTRUTTORE
RITIENE CHE

preso atto di quanto riportato nel Piano presentato dal Gestore in adempimento alla prescrizione **n. 91** del D.M. n. 250 del 3/12/2020, si possa considerare la stessa ottemperata purché il Gestore rispetti la seguente prescrizione:

1. Fermo restando che la data massima per lo stato **T0** è fissata al 31 dicembre 2023, l'invio della richiesta di messa fuori servizio per le unità **FS3** e **FS4** di cui allo stato **T1** e la trasmissione del Piano di Dismissione di dettaglio e del relativo cronoprogramma delle attività dovrà essere presentata al MiTE – Direzione generale infrastrutture e sicurezza e all'Autorità competente in tempo utile per l'acquisizione delle relative autorizzazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. Con riferimento allo stato **T2** il Gestore, a seguito della fermata definitiva delle unità **FS3** e **FS4** alimentate a carbone fissata al 31 dicembre 2023, dovrà trasmettere all'Autorità competente l'aggiornamento della relazione di riferimento per l'intera installazione (unità FS1, FS2, FS3 e FS4) entro il 30 giugno 2024.
3. Con riferimento allo stato **T3** il Gestore, dovrà dare seguito a quanto previsto nel PIC relativo al procedimento di valutazione del Piano di dismissione di dettaglio presentato allo stato **T1**.